Pubblicato il 19/03/2021

N. 00192/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2018, proposto da

[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo De Montis, Elio De Montis, Luisa Giua Marassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Giua Marassi in Cagliari, via Ada Negri 32;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari

A. del decreto del Questore di Cagliari n. 0018385 del 28.2.2018, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;

B. di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso e, segnatamente, della nota prot. n. 0108510 dell'11.12.2017 della Questura di Cagliari - Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione, a firma del Dirigente dott.ssa Adriana

M. Cammi, contenente il "preavviso di diniego" ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Cagliari;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Gianluca Rovelli e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il Sig. [redacted] di aver ottenuto, per la prima volta, la licenza di porto di fucile per uso caccia nell'anno 1982.
Da allora, per più di 30 anni, la licenza gli è sempre stata rinnovata alla scadenza del 6° anno di validità; l'ultimo rinnovo risale al 22 ottobre del 2011.
In data 12.9.2017, il ricorrente ha presentato istanza alla Questura di Cagliari al fine di ottenere l'ulteriore rinnovo.
La Questura, con nota prot. n. 108510 dell'11.12.2017, ha comunicato le ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto, facendo riferimento a un precedente penale del 1964 e precisando che, a fronte della condanna, non sarebbe residuata in capo all'Amministrazione alcuna valutazione discrezionale in ordine al rifiuto e/o alla revoca delle licenze di porto d'armi.
Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorto il ricorrente deducendo le seguenti censure:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 del TULPS, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione,

illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, falsità del presupposto, e sviamento;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del TULPS, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione del principio di ragionevolezza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, falsità del presupposto e sviamento;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del TULPS del 18.6.1931, nonché degli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Si costituiva l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 12 gennaio 2021 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Partiamo dal dato normativo.

L'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 così dispone:

"Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia

intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma della disposizione sopra riportata nella parte in cui essa pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

In punto di fatto va precisato che il sig. [redacted]:

a) è stato condannato nel 1964 (oltre cinquant'anni fa) a quattro mesi di reclusione, per aver commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale senza l'uso delle armi;

b) ha ottenuto la riabilitazione nel 1973;

c) nel 1974 (dopo aver ottenuto la riabilitazione), ha chiesto e ottenuto il rilascio del porto di fucile ad uso caccia;

d) fino al 2017 (per oltre quarant'anni) ha ottenuto dalla stessa Questura il rinnovo del porto di fucile.

La difesa del ricorrente cita un precedente di questa Sezione (T.a.r. Sardegna, Sez. I, 24 ottobre 2016, n. 781) nel quale si è avuto modo di affermare:

"*a giudizio del Collegio il provvedimento di riabilitazione, in uno con quello di amnistia, non sono in assoluto privi di incidenza sul regime giuridico dei reati ostativi al rilascio (e rinnovo) del porto d'arma: appare, infatti, preferibile l'orientamento giurisprudenziale, tuttora esistente, di segno opposto a quello richiamato in seno al provvedimento impugnato: si veda Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1072, e T.A.R. Firenze, Sez. II, 17 giugno 2016, nonché -su temi diversi ma logicamente collegati con quello ora in esame, come la rilevanza delle condanne a pene pecuniarie sostitutive e per fatti di lieve entità- Tar Trento, 29 settembre 2016, n. 341, Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, nn. 1696 e n. 1698, 18 maggio 2016, n. 2019, 31 maggio 2016, n. 2312.*

del resto l'opposto indirizzo giurisprudenziale -nell'assegnare a tali precedenti penali effetti, sempre e comunque, automaticamente ostativi- può condurre a

risultati sostanzialmente paradossali in relazione a fattispecie concrete come quella ora all'esame del Collegio, ove il precedente ostativo a carico del ricorrente, risalente al lontano 1986, si riferisce a un reato (furto di energia elettrica) commesso, a quanto pare, in situazione di disagio economico e, soprattutto, è stato seguito, nell'ordine: da un provvedimento di amnistia in sede di esecuzione della pena; da un provvedimento di riabilitazione cui nel tempo non hanno fatto seguito altre condotte criminose, essendo state archiviate le successive indagini (per un reato in materia di gestione dei rifiuti) cui si fa riferimento nell'atto impugnato; da costanti rinnovi della licenza di porto d'arma per circa trent'anni;

ciò, peraltro, significa -non già "totale irrilevanza" dei precedenti penali oggetto di successivi provvedimenti clemenziali, bensì- l'esistenza di un margine, ancorché ristretto, di valutazione discrezionale dell'Autorità di P.S., in ordine alla concreta e attuale affidabilità dell'interessato, almeno nei "casi estremi", come quello in esame, in cui il reato potenzialmente ostativo sia molto risalente nel tempo, obiettivamente non molto grave e seguito da un lungo periodo di "buona condotta" e costanti rinnovi del porto d'arma; in questi casi, pertanto, l'Amministrazione resta tenuta a valutare l'attuale affidabilità in concreto del richiedente e, di conseguenza, a motivare specificamente la propria decisione sulla richiesta di rinnovo.

Per quanto premesso il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato affinché l'Amministrazione possa riesaminare la richiesta di rinnovo nei termini sopra descritti".

E' condivisibile il richiamo operato dalla difesa del ricorrente al principio di ragionevolezza.

Va infatti rilevato che proprio in casi come quello qui esaminato deve essere privilegiata un'interpretazione della disposizione conforme ai principi costituzionali.

L’Amministrazione nel compiere la propria complessiva valutazione in ordine all’affidabilità nel possesso di armi, non può non tener conto di tutta una serie di elementi che denotano favorevolmente la personalità dell’interessato.

E’ pur vero che proprio questa Sezione ha più volte affermato che:

a) il porto e la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi non corrispondono a diritti il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, bensì ad un interesse reputato senz'altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto o pericolo dell'abuso;

b) in questa materia, il potere di controllo esercitato dall'autorità di pubblica sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che possa incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi è interessato al rilascio o alla permanenza della relativa licenza;

c) la legislazione affida all'autorità di pubblica sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza;

d) in definitiva, il titolare della licenza di porto di fucile, deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi. Si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, rientranti nel merito dell'azione amministrativa e dunque sottratte, in linea di principio al sindacato del giudice della legittimità, salva l'ipotesi di manifesta illogicità o incongruenza delle determinazioni assunte (T.a.r. Sicilia, Catania, Sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 62, T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, Sez, I, 15 marzo 2010, n. 2224);

e) d'altronde, l'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini va, nel dubbio, considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse ludico - sportivo di cui è titolare colui che richiede la licenza di porto d'armi (T.a.r. Sardegna, Sez. I, 20

marzo 2018, n. 236).

Ma non può non tenersi conto, in questa particolare vicenda, della assoluta specificità del caso.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che l'art. 43, comma 2, r.d. n. 773/1931, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104/2018, qualifica come discrezionale il potere esercitabile dalla p.a. in sede di rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi, in presenza di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, con conseguente superamento di ogni automatismo preclusivo (Consiglio di Stato sez. III, 1 marzo 2019, n. 1041).

Sempre il Consiglio di Stato ha affermato che dalla novella non possono non ricavarsi utili spunti ai fini della corretta interpretazione della disposizione previgente.

"Il legislatore, con la modifica menzionata, ha inteso conformare la disciplina a criteri di equilibrata ragionevolezza, attribuendo all'Amministrazione, laddove la valenza negativamente sintomatica dei reati tassativamente elencati sia bilanciata dalla condotta successiva del condannato, espressiva di un atteggiamento di ravvedimento che abbia messo capo al provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p., il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di diniego, alla luce di un giudizio di affidabilità dell'interessato, in relazione all'uso delle armi, che muova sì dalla condanna, ma abbracci l'intero spettro di elementi, anche sopravvenuti, suscettibili di valutazione al suddetto fine (ovvero, esemplificativamente, la concreta entità del fatto criminoso, il lasso temporale trascorso dopo la condanna, la condotta successivamente tenuta dall'interessato, sia sotto un profilo generale che in relazione all'uso delle armi, tanto più laddove l'Amministrazione, dopo la condanna, abbia comunque proceduto al rinnovo del titolo di polizia).

Ebbene, non vi è dubbio che i principi di ragionevolezza che sono alla base del menzionato mutamento legislativo non possono non permeare anche

l'interpretazione della disciplina previgente, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza citata, in quanto trascendenti il formale recepimento fattone dal legislatore ed ancorati anche a direttive di carattere costituzionale" (Consiglio di stato, Sez. III, 29 maggio 2019, n. 2097).

Applicando le citate coordinate interpretative alla fattispecie oggetto di giudizio, si deve concludere che il provvedimento di diniego impugnato non esprime alcun concreto giudizio di inaffidabilità nei confronti del richiedente. Giudizio che pertanto deve essere effettuato.

Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto.

I non univoci orientamenti giurisprudenziali sulla questione esaminata, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.